



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IL CANONE RAI SI PRESUME DOVUTO DAL TITOLARE DI UN'UTENZA ELETTRICA CHE ABBIA UN APPARECCHIO RADIOTELEVISIVO SALVO CHE SIA PAGATO DA ALTRO MEMBRO DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4,
Sentenza del 20/3/2026, pubbl. il 03/04/2026 n. 1452

Composizione

Rel. Della Volpe Sergio

26 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - 014 CANONE DI
ABBONAMENTO

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI
ABBONAMENTO -

Canone Rai – Pagamento da parte di altro appartenente al medesimo
nucleo familiare - Conseguenze.

Massima

In caso di pagamento da parte di altro appartenente al medesimo nucleo
familiare, il canone Rai non è dovuto.

Rif. normativi

r.d. n. 246/1938

l. n. 223/1990

l. n. 208/2015

l. n. 232/2016

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 9/5/2018, n. 11051, Rv. 648200 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 3/8/1993, n. 8549, Rv. 483390 – 01 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass. Sez. 1, 16/1/1975, n. 164, Rv. 373340 - 01 (VEDI)

Anno pubbl. 2026

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>